SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963

(74ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Disciplina della preparazione del commercio dei mangimi » **(2316-B)** (*Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 734, 735
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 735
CARELLI 734
DESANA, *relatore* 734
GALLI 734

« Modifica degli articoli 67 e 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia » **(2497)** (*D'iniziativa dei senatori Monni ed altri*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 745, 747, 754, 755, 756
BOLETTIERI, *relatore* 753
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . 745, 746, 748, 754, 755, 756
CARELLI 747, 756
DARDANELLI 749
DESANA 748
MONNI . . . . . *Pag.* 748, 751, 752, 754
PAPALIA 754
SIBILLE 750, 751, 752, 754
SPEZZANO 746, 753

« Provvedimenti per il settore risiero » **(2502)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 743, 745
BOSI 744
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 745
CARELLI 744
DE GIOVINE, *relatore* 743, 744
DESANA 744
SERENI 744

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Giovine, De Leonardis, Desana, Di Rocco, Galli, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Mi-

lillo, Militerni, Pajetta, Ragno, Ristori, Sereni e Spezzano.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Ferrari è sostituito dal senatore Sibille.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Papalia.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

B O L E T T I E R I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (2316-B) (*Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E S A N A , *relatore.* Come i colleghi ricordano, nella seduta del 16 gennaio 1963 la nostra Commissione aveva approvato il disegno di legge oggi in esame, apportando alcune modifiche al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Tra l'altro l'articolo 7, alla fine del secondo comma, era stato emendato su proposta dai colleghi Bosi e Carelli, nel senso di permettere agli stabilimenti in cui vengono prodotti integratori per mangimi di avvalersi — oltre che dell'opera di un laureato in farmacia iscritto all'Albo, come previsto originariamente nel testo della Camera — anche dell'opera di un laureato in scienze agrarie o di un laureato in chimica, parimenti iscritti all'Albo.

Successivamente la Camera, riprendendo in esame il disegno di legge, ha ritenuto opportuno aggiungere alla suddetta norma la possibilità, per gli stabilimenti in questione, di avvalersi anche dell'opera di un laureato in medicina veterinaria. Pertanto l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 7, che nel testo da noi approvato stabiliva: « Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi ai sensi del presente articolo debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia, in scienze agrarie o in chimica (pura o industriale), iscritto all'Albo », è oggi così formulata: « Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi ai sensi del presente articolo debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in medicina veterinaria, iscritto all'Albo ».

Ritenendo che si possa senz'altro accettare la modifica suddetta, ne raccomando l'approvazione alla Commissione.

C A R E L L I . Sono anch'io favorevole al disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

G A L L I . Debbo osservare che, mentre la modifica da noi apportata all'articolo 7 presentava una effettiva utilità — in quanto sia il laureato in agraria che il chimico sono evidentemente in grado di compiere tutte le analisi necessarie — quella approvata dalla Camera appare non del tutto opportuna, non avendo i laureati in medicina veterinaria le cognizioni necessarie per poter essere addetti alle analisi chimiche.

D E S A N A , *relatore.* A quanto risulta da un promemoria pervenutoci, l'incompetenza lamentata dal collega Galli non sussisterebbe; nè, del resto, possiamo pensare che i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento, nell'approvare la modifica suddetta, non abbiano effettuato tutte le necessarie valutazioni.

Bisogna d'altra parte considerare che anche a noi erano pervenute dagli interessati numerose sollecitazioni perchè includessimo nell'articolo i laureati in veterinaria; ma, nell'urgenza di un'approvazione definitiva del provvedimento, la questione era stata

trascurata. Ora, per la stessa urgenza, e per le ragioni già esposte durante la mia relazione — soprattutto per quanto riguarda i nostri impegni sul piano internazionale — chiedo al collega di voler rinunciare alla sua obiezione; obiezione che, d'altra parte, potrà servire di raccomandazione affinchè si tenga presente nell'applicazione della legge la necessità che i laureati in medicina veterinaria siano in possesso anche di quelle cognizioni cui si è accennato.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io ritengo che, a parte qualsiasi altra considerazione, nessuno vorrà affidare i compiti previsti dall'articolo 7 a persone non provviste della sufficiente competenza; ragione per cui mi sembra che non sussistano motivi di preoccupazione.

Vorrei quindi raccomandare alla Commissione l'approvazione della lieve modifica apportata al provvedimento dalla Camera, in quanto qualsiasi dubbio in merito, anche legittimo, sarà certo meno grave delle eventuali conseguenze di una mancata approvazione della norma entro l'attuale legislatura.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, non modificati dalla Camera dei deputati:

CAPO I.
DEFINIZIONI E NOMENCLATURA

Art. 1.

Ai fini della presente legge sono considerati mangimi per l'alimentazione degli animali allevati i prodotti alimentari di origine vegetale, animale e minerale, nonchè chimico-industriale, isolati o tra loro convenientemente mescolati.

Sono « mangimi semplici di origine vegetale » i singoli prodotti vegetali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi semplici di origine animale » i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi composti » le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici.

Sono « integratori per mangimi » le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido non costituente fonte apprezzabile di sostanze nutritive in relazione alle dosi di impiego, singolarmente o associati tra di essi: vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e destinati ad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto quali siano i princìpi attivi di cui al comma precedente che sono consentiti nella preparazione degli integratori e le dosi minime e massime di ciascuno di essi in considerazione dell'impiego a cui sono destinati gli integratori medesimi nella alimentazione delle varie specie animali.

Sono « mangimi semplici integrati » e « mangimi composti integrati » le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici e composti uno o più integratori.

Sono « mangimi composti concentrati » i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici.

Il termine « nucleo » è riservato al mangime composto integrato concentrato.

Nella preparazione dei mangimi composti e dei mangimi integrati possono essere impiegati singoli prodotti chimico-industria-

li e di origine minerale idonei all'alimentazione degli animali allevati.

Non sono ammesse per i mangimi qualificazioni diverse da quelle stabilite nel presente articolo.

Art. 2.

Ai fini della presente legge la denominazione di « panello » è riservata al residuo della spremitura meccanica dei semi, dei frutti e di altre materie oleose.

Quando i panelli sono posti in vendita sotto forma di farina, è obbligatoria la denominazione di « panello macinato ».

Le denominazioni di « panello in scaglie » e di « expeller » si equivalgono e sono riservate ai residui della spremitura dei semi, dei frutti e di altre materie oleose, eseguita con speciali mezzi meccanici.

La denominazione di « farina di estrazione » è riservata alle farine di semi, frutti e materie oleose trattati con solventi chimici, anche se poste in vendita sotto forma di bricchette, di torte o di scaglie.

Le denominazioni di « panello macinato », « panello in scaglia », « expeller » e « farina di estrazione », devono essere sempre seguìte dalla indicazione della materia prima da cui derivano.

Le denominazioni di « crusca », « cruschello », « tritello », « farinaccio », « farinetta », sono riservate ai sottoprodotti della molitura dei cereali, escluso il riso.

Nei sottoprodotti di cui al comma precedente, è tollerata la presenza di parti di semi estranei commestibili, normalmente contenuti nel cereale sottoposto a macinazione.

Art. 3.

Ai fini della presente legge la denominazione di « gemma di riso » è riservata al sottoprodotto della lavorazione del risone, costituito essenzialmente dagli embrioni e da piccoli frammenti di riso.

La denominazione di « pula vergine » è riservata al sottoprodotto costituito dal pericarpo polverizzato della cariosside svestita e da piccole quantità di sostanze amidacee

La denominazione di « puletta di riso » è riservata al prodotto intermedio fra la lolla e la pula, costituito da pula e da frantumi di lolla a cui sono associati polvere e terriccio.

La denominazione di « farinaccio » di riso è riservata al sottoprodotto costituito da sostanza farinosa biancastra formata, oltre che dai tegumenti più esterni della cariosside, da cellule aleuroniche ed in maggior misura dalle cellule endodermiche nonchè da grani di riso finemente triturati.

È ammesso il commercio della pula di riso in genere, purchè i suoi contenuti percentuali di fibra grezza, di ceneri e di silice non superino rispettivamente il 14 per cento, il 13 per cento, ed il 2,50 per cento riferiti a sostanza secca.

CAPO II.

AUTORIZZAZIONI ED IMPORTAZIONI

Art. 4.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi semplici di origine animale » deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede, a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 5.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Art. 5.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi composti » deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Ove nella produzione dei mangimi composti siano impiegati « mangimi semplici di origine animale » questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 6.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi semplici integrati » o « mangimi composti integrati » deve chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Ove nella produzione dei « mangimi composti integrati » siano impiegati « mangimi semplici di origine animale » questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.

Do lettura del primo comma dell'articolo 7, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita integratori per mangimi deve chiedere l'autorizzazione al Ministero della sanità che la rilascia a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

Do ora lettura del secondo comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi ai sensi del presente articolo debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in medicina veterinaria, iscritto all'Albo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do infine lettura degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Per la vendita di ogni singolo integratore, sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministero della sanità che la concede di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo seguente, che accerta la corrispondenza dell'integratore alle caratteristiche previste nell'articolo 1.

Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e ne stabilisce le percentuali massime e minime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.

Il decreto di registrazione è soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.

Il Ministero della sanità ogni anno pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco degli integratori che abbiano ottenuta la registrazione ai sensi dei commi precedenti.

Art. 9.

Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione tecnica composta di:

due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero delle finanze, appartenente al Laboratorio chimico centrale delle dogane;

un rappresentante degli Istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante degli Istituti zooprofilattici;

due rappresentanti delle Organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

due rappresentanti degli allevatori.

La Commissione di cui sopra è nominata dal Ministro della sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La Commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle Amministrazioni interessate.

Art. 10.

Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, è vietata l'importazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.

Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove sono espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.

Fermo restando l'obbligo di indicare i componenti, per gli integratori ed i mangimi integrati di importazione potrà prescindersi dalla prescrizione concernente l'uso della lingua italiana e l'indicazione dei pesi con il sistema metrico decimale purchè i prodotti siano avviati direttamente dalle Dogane alle fabbriche di mangimi composti, di mangimi integrati o di integratori per essere ivi utilizzati.

È consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fab-

briche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti.

Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici debbono dare comunicazione della quantità e della qualità dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, composti ed integrati, al Ministero della sanità per gli integratori ed al Ministero delle finanze in tutti i casi.

CAPO III.
COMMERCIO DEI MANGIMI

Art. 11.

Salvo quanto disposto negli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi semplici, deve dichiarare, oltre la denominazione della merce, la ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice e la sede dello stabilimento, i seguenti contenuti analitici percentuali:

a) quantità di acqua;

b) protidi grezzi;

c) lipidi grezzi (estratto etereo);

d) fibra grezza (metodo Weende);

e) ceneri;

f) estrattivi inazotati.

I dati di cui alle lettere da *b*) ad *f*) devono essere espressi su sostanza secca.

Art. 12.

Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, venduti allo stato naturale, non macinati o frantumati, per i residui provenienti dalla produzione dello zucchero, escluso il melasso, nonchè per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, venduti allo stato naturale, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo.

Per i residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione della birra, se gli stessi non sono posti in commercio sotto una diversa, particolare denominazione deve essere indicato il solo contenuto percentuale di acqua.

Per il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a sostanza secca.

Per i cruscami deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneri riferiti a sostanza secca.

Per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero e da miscela dei due tipi.

Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), dell'articolo 11, è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza.

Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente articolo, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca.

Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodotti diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca.

Per le carrube frantumate è richiesta la dichiarazione del solo contenuto zuccherino, espresso in zuccheri totali, riferito a sostanza secca.

Per i residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione dell'amido debbono essere indicati tutti i contenuti analitici percentuali di cui all'articolo 11.

Per la farina di erba medica è richiesta anche la dichiarazione del contenuto in beta carotene, riferito a sostanza secca.

Art. 13.

Per la « gemma di riso » devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza, ceneri e silice espressi sulla sostanza secca.

Per la « pula di riso » dovranno essere indicati i contenuti percentuali in protidi, lipidi, fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca.

Per la « puletta di riso » ed il « farinaccio di riso » dovranno essere indicati i conte-

nuti percentuali in fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca.

Per gli altri sottoprodotti della lavorazione del risone, come rotture, risina, puntina e grana verde, qualora siano posti in vendita allo stato naturale, non sono richieste dichiarazioni di dati analitici.

Qualora invece i sottoprodotti di cui al precedente comma siano posti in vendita macinati, devono essere dichiarati i contenuti percentuali di fibra grezza, ceneri e silice, riferiti alla sostanza secca.

Art. 14.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi composti, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti percentuali indicati nell'articolo 11:

a) il nome o ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice;

b) la sede dello stabilimento;

c) la data e il numero dell'autorizzazione di cui all'articolo 5;

d) l'indicazione dei mangimi semplici componenti la miscela elencati in ordine decrescente di quantità presente;

e) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate.

Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione.

Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca.

Art. 15.

Gli integratori devono essere posti in commercio in confezioni sulle quali devono essere riportate in modo indelebile, oltre la denominazione ed il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o importatrice, anche:

a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei princìpi attivi contenuti per chilogrammo di integratore;

b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di somministrazione;

c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

d) la data ed il numero di registrazione di cui all'articolo 8.

Art. 16.

Oltre la denominazione del prodotto ed il nome o la ragione sociale, nonchè la sede della ditta produttrice o confezionatrice per i mangimi integrati immessi in commercio sono prescritte:

a) l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;

b) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei princìpi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato;

c) una breve istruzione sull'uso, con le indicazioni delle dosi di somministrazione. Per i nuclei dovranno essere indicate le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo;

d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.

È vietato qualificare o comunque porre in vendita come mangimi integrati, mangimi che già allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari e che posseggano quindi particolari proprietà biologiche e che non risultino addizionati con gli integratori.

Art. 17.

È vietato vendere, detenere per vendere, mettere comunque in commercio o fornire

ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, ad uso di alimentazione animale, prodotti:

a) che siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame;

b) che contengano sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di olive macinati, vinaccioli e similari.

È comunque vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera *b*) nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso e dettaglio nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici e composti alla rinfusa o con frazionamento delle quantità contenute nei sacchi o imballaggi originari.

Art. 18.

Le dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge, debbono essere fornite per iscritto dal venditore all'acquirente o risultare nelle fatture.

Nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la messa in commercio dei mangimi, deve risultare la esatta identificazione di essi.

Quando le merci siano poste in vendita in imballaggi (sacchi, casse, barattoli e simili), le dichiarazioni o indicazioni di cui sopra devono essere apposte sugli imballaggi stessi, oppure su cartellini assicurati agli imballaggi da sigilli, in modo chiaro leggibile ed indelebile. Gli imballaggi devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice.

I mangimi composti, i mangimi integrati e gli integratori devono essere sempre posti in commercio in imballaggi.

Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di capacità non superiore ai cento chili, di ciascun tipo di mangime composto e di mangime integrato.

Nel caso di cui al comma precedente e qualora i mangimi semplici siano venduti alla rinfusa, nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.

Devono considerarsi posti in commercio tutti i mangimi e gli integratori che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.

Art. 19.

La produzione e la vendita dei prodotti in scatola o comunque confezionati, per l'alimentazione degli animali allevati per motivi affettivi o sportivi e per l'allevamento degli animali da pelliccia e dei pesci, è regolata dalla presente legge.

L'importazione dei prodotti di origine animale in scatola, o in altra confezione, per la nutrizione degli animali di cui al comma precedente, è subordinata al preventivo nulla osta del Ministero della sanità, che lo concede agli interessati su domanda e a seguito della presentazione da parte degli stessi del certificato sanitario di libera vendita rilasciato dall'autorità sanitaria del paese d'origine della merce.

CAPO IV.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20.

Chiunque produce per farne commercio mangimi semplici d'origine animale, mangimi composti, integratori per mangimi o mangimi integrati senza le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, o pone in vendita integratori senza avere ottenuto la registrazione da parte del Ministero della sanità è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa.

Art. 21.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 22.

Chiunque vende prodotti disciplinati dalla presente legge, non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni, denominazioni o con dichiarazioni, indicazioni, denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie o natura della merce, è punito salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 250.000 a un milione.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge che abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

Art. 23.

In caso di grave infrazione alle norme di cui alla presente legge, o in caso di recidiva, è in facoltà dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, di ordinare la sospensione dell'attività, e di proporre la revoca della autorizzazione.

L'autorità giudiziaria si pronuncerà definitivamente sulla durata di tale sospensione, e sulla revoca.

In ogni caso la sentenza di condanna ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 della presente legge, dovrà essere pubblicata a spese del condannato a norma del Codice penale.

Art. 24.

Sui valori dei contenuti analitici da dichiararsi ai sensi della presente legge sono ammesse le seguenti tolleranze:

acqua: 10 per cento in più del valore dichiarato. In ogni caso, il contenuto massimo di acqua nel mangime non deve superare il 13 per cento;

protidi: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. Per i prodotti che contengano più del 35 per cento di protidi la tolleranza in meno è ridotta al 5 per cento;

ceneri: 10 per cento in più e 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

lipidi: 20 per cento in più e 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati fino ad un contenuto del 5 per cento; 20 per cento in più e 10 per cento in meno oltre il 5 per cento di contenuto;

fibra grezza: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

silice: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

cloruro di sodio: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

zuccheri: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

vitamine: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

antibiotici: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

macroelementi minerali: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

microelementi minerali: 10 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati.

Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto di acqua, fibra grezza, silice, cloruro di sodio inferiore al titolo dichiarato.

Eventuali differenze concernenti il tenore di estrattivi inazotati non costituiscono infrazione alle norme fissate dalla presente legge.

Art. 25.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanità secondo le rispettive competenze.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè gli articoli 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 27.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già fabbricanti di mangimi semplici di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attività in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purchè presentino apposita domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Ai fabbricanti di cui al comma precedente è concesso un termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge.

Art. 28.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modificazione testè approvata.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il settore risiero » (2502) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il settore risiero », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo i colleghi che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

D E G I O V I N E , *relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 14 febbraio 1962 dichiarava costituzionalmente illegittima la mancanza, nel decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, di criteri per la classificazione delle qualità di risone per la fissazione dei relativi prezzi, nonchè per la distribuzione del prodotto ammassato. Si rendeva pertanto necessaria l'emanazione di una precisa disciplina della materia; e ciò anche ai fini della nostra posizione nel Mercato comune europeo, essendo imminente una regolamentazione generale del settore risiero per tutti i Paesi della Comunità.

Il 7 dicembre 1962 il Governo presentava quindi alla Camera il disegno di legge: « Disciplina dell'ammasso del risone », tendente a stabilire appunto, come precisato nella relazione al progetto, una fondamentale disciplina, in modo di ridurre la pur necessaria discrezionalità amministrativa nei margini ritenuti compatibili col principio costituzionale della riserva di legge in materia di limitazioni all'iniziativa economica privata.

Da tale disegno di legge, però, la Camera ha ritenuto opportuno operare uno stralcio, approvando per il momento un testo composto di due articoli e concernente partico-

larmente l'esportazione del riso. Sappiamo infatti quale crisi abbia attraversato il settore in questione, e come la possibilità di una risoluzione della situazione risieda soprattutto nella possibilità di una sana esportazione; appare quindi evidente la necessità di stabilire al più presto una norma che permetta il concretarsi di una organizzazione il più possibile efficiente ai fini dell'esportazione medesima.

Il provvedimento pervenuto al nostro esame stabilisce pertanto all'articolo 1 che « sulle partite di risone acquistate per la preparazione di riso finito o semilavorato da esportare, possono essere concesse rettifiche di prezzo, in relazione alla differenza fra i livelli dei prezzi all'interno e sul mercato internazionale, semprechè l'esportazione abbia effettivamente luogo e l'industriale esportatore si attenga alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'Ente nazionale risi, allo scopo di facilitare e indirizzare le vendite in vista della migliore tutela dei tipici risi italiani nel mercato internazionale »; e nel capoverso aggiunge che « allo scopo di tutelare le varietà tipiche della produzione risicola nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa annualmente i quantitativi massimi esportabili di risone da seme delle varietà suddette e i Paesi verso i quali è ammessa l'esportazione, salvo in ogni caso l'osservanza degli impegni internazionali ».

Inoltre, all'articolo 2, esso esenta l'Ente nazionale risi dalle imposte sui redditi mobiliari, in considerazione dell'interesse pubblico connesso alle sue funzioni e attività.

Invito, pertanto, i colleghi a voler concedere la loro approvazione al disegno di legge.

D E S A N A . Mi dichiaro d'accordo col relatore, soprattutto per quanto riguarda la questione toccata nel secondo comma dell'articolo 1; per quanto riguarda, cioè, la determinazione annua da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei quantitativi massimi esportabili di risone da seme, per la tutela delle migliori varietà.

Debbo aggiungere, appartenendo ad una regione in cui abbondano le coltivazioni di riso, che i produttori attendono vivamente una disciplina che tuteli il mercato interno.

B O S I . Il provvedimento ha un'apparenza di liberalizzazione che noi evidentemente non possiamo respingere.

Ciò che non possiamo però assolutamente approvare è la presenza in esso del solito Ente risi; poichè è facile prevedere che in tal modo, malgrado le apparenze, si perpetuerà di fatto quanto è avvenuto fino ad oggi.

A me sembra pertanto che sarebbe stata più opportuna, ad evitare ogni possibilità di favoritismi, la creazione nell'ambito delle provincie risicole di un'organizzazione estranea alla materia, la quale avrebbe certamente offerto maggiori garanzie di imparzialità di quante ne possa offrire un Ente che è, al tempo stesso, autorizzato e controllore.

Ad ogni modo non ci opporremo, come ho detto, all'approvazione del disegno di legge.

D E G I O V I N E , *relatore*. La vigilanza è affidata al Ministero, ragione per cui l'iniziativa dell'Ente risi è sufficientemente limitata. Del resto debbo ricordare al collega Bosi che, nonostante le numerose e anche fondate critiche cui è stato sottoposto dal punto di vista organizzativo, l'Ente non ha mai dato adito a lamentele da parte degli interessati.

S E R E N I . Non vi saranno state lamentele da parte dei grossi produttori, ma ve ne sono state dalla massa enorme dei piccoli.

D E G I O V I N E , *relatore*. I piccoli produttori non possono esportare per proprio conto; sono infatti tutti riuniti in organizzazioni.

C A R E L L I . Vorrei fare osservare al collega Bosi che, se è vero che in Italia esistono organizzazioni le quali andrebbero indubbiamente rivedute dal punto di vista strutturale, al fine di democraticizzarle, è anche vero che non è opportuno in questo momento turbare l'attività di coordinamen-

to dei vari settori economici, dalle organizzazioni stesse svolta ai fini del miglioramento economico nazionale.

Sono quindi dell'avviso che il disegno di legge vada approvato nella formulazione in cui ci è pervenuto, salvo poi riesaminare in futuro la questione prospettata dal collega Bosi.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi associo alle conclusioni del relatore ed invito la Commissione a voler approvare il disegno di legge.

Quanto all'osservazione del senatore Bosi, pur senza entrare nel merito della questione di fondo da lui sollevata — questione che, come tutte quelle presentate obiettivamente, ha effettivamente la sua legittimità — desidero osservare che in questo momento non appare opportuno nè pratico affrontarla, trattandosi oggi solo di sistemare una situazione contingente che andrà poi inquadrata in un quadro di carattere più generale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sulle partite di risone acquistate per la preparazione di riso finito o semilavorato da esportare, possono essere concesse rettifiche di prezzo, in relazione alla differenza fra i livelli dei prezzi all'interno e sul mercato internazionale, semprechè l'esportazione abbia effettivamente luogo e l'industriale esportatore si attenga alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'Ente nazionale risi, allo scopo di facilitare e indirizzare le vendite in vista della migliore tutela dei tipici risi italiani nel mercato internazionale.

Allo scopo di tutelare le varietà tipiche della produzione risicola nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa annualmente i quantitativi massimi esportabili di risone da seme delle varietà suddette e i Paesi verso i quali è ammessa l'esportazione, salva in ogni caso l'osservanza degli impegni internazionali.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'Ente nazionale risi, per le sue finalità di istituto, è esente dalle imposte erariali e locali sui redditi mobiliari propri. Tale esenzione si applica anche ai tributi non ancora iscritti a ruolo sino al 6 agosto 1962.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Monni ed altri: « Modifica degli articoli 67 e 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia » (2497)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Monni, Angelilli, Carelli, Cemmi, Bolettieri, Bonafini, Tibaldi, Nencioni e Battaglia: « Modifica degli articoli 67 e 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei rivolgermi alla cortesia della Commissione per pregarla di rinviare la discussione del disegno di legge, essendo questo pervenuto solo ieri al Ministero e non avendo pertanto avuto, nè il Ministro, nè io, nè gli Uffici, la possibilità di esaminarlo con la dovuta attenzione.

P R E S I D E N T E . Ma rinviare la discussione del provvedimento significherà escluderne l'approvazione all'altro ramo del Parlamento, dove non faranno in tempo

a riprenderlo in esame entro lo scadere della legislatura.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* D'altra parte non è possibile discutere il disegno di legge senza approfondirne prima la portata, in quanto esso — ad un primo superficiale esame — dimostra chiaramente di coinvolgere notevoli questioni, sia di carattere costituzionale, sia di carattere pratico, sia attinenti ai rapporti tra le due Camere.

Dal punto di vista costituzionale non bisogna infatti dimenticare la nota sentenza della Corte, la quale dichiarava inammissibile ogni riferimento ad un'unica Associazione. Dal punto di vista pratico, poi, va tenuta presente la recente costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale ha ottenuto la competenza legislativa primaria in materia di caccia, ragione per cui non possiamo — senza aver prima studiato a fondo le varie possibilità — legiferare in materia.

Quanto alla questione dei rapporti tra le due Camere, ricordo alla Commissione che attualmente è ancora in corso di esame all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge concernente la modifica del testo unico del 1939; disegno di legge il quale prevede anche modifiche ai due articoli contemplati dal provvedimento oggi in discussione.

Il provvedimento può, inoltre, comportare controversie anche nell'ambito del Senato, dove esistono su taluni argomenti venatori posizioni diverse.

Infine, debbo dire che presso il Ministero è in via di perfezionamento un nuovo testo unico per l'esercizio della caccia, conforme alle norme derivanti dalla Costituzione e richiamate dalla sentenza citata.

Mi sembra pertanto evidente la necessità di concedere al Ministero la possibilità di approfondire quanto sopra, ragion per cui rinnovo l'invito alla Commissione di voler accedere ad un rinvio, anche brevissimo, della discussione.

S P E Z Z A N O . Signor Presidente, in effetti il disegno di legge non verrà approvato; però noi tradiremmo il nostro mandato, noi stessi e la nostra opera, se tralasciassimo oggi di porre in evidenza quanto purtroppo sta avvenendo in materia di caccia.

Fin dal 1958, a firma dei colleghi Papalia ed altri, veniva presentato un disegno di legge di modifica al testo unico delle leggi sulla caccia — il disegno di legge n. 2397 — il quale otteneva l'approvazione del Senato. Trasmesso alla Camera, però, esso, per le interferenze dell'Esecutivo, non fu approvato.

Nel 1959, per volontà unanime non della Sinistra o della Destra o del Centro, ma di tutti i Gruppi politici — e ciò dichiaravano esplicitamente appunto per facilitarne l'approvazione — riproponevamo nella sua integrità il suddetto disegno di legge, mentre la Camera, a sua volta, presentava altri provvedimenti i quali, accettando praticamente il nostro, lo modificavano migliorandolo. Nominatasi una Sottocommissione di studio, composta dei colleghi Carelli, Militerni, Ragno, Bolettieri e Papalia, oltre che del relatore Dardanelli, del sottoscritto e dei senatori Angelilli e Massimo Lancellotti — proponenti, questi ultimi, di altri due disegni di legge i quali venivano discussi congiuntamente al primo — il provvedimento era approvato con numerosi emendamenti, nella seduta del 13 luglio 1960 e trasmesso quindi alla Camera.

Anche in quella sede venne nominata una Sottocommissione, presieduta dal Presidente della Commissione dell'agricoltura Germani, e la questione fu esaminata a fondo... Senonchè incominciarono a verificarsi delle assurdità, tra cui quella rappresentata da un parlamentare il quale dichiarò che si sarebbe sempre opposto al provvedimento in quanto, possedendo un ettaro di terreno, temeva che i cacciatori glielo danneggiassero.

Per farla breve, all'altro ramo del Parlamento si verificò un vero e proprio sabotaggio del disegno di legge; finchè non intervenne anche la sentenza della Corte costituzionale, a tutti nota e che non sta a me criticare.

Arriviamo ora all'epoca riguardante l'onorevole Sottosegretario di Stato Camangi. Sia da lui sia dal ministro Rumor, sia dai Ministri del tesoro e delle finanze, avevamo avuto assicurazione che il problema della caccia sarebbe stato risolto entro breve tempo... Ma bene hanno fatto i colleghi Monni ed altri a presentare l'attuale disegno di legge, il quale rappresenta almeno un passo avanti. In Italia oggi si distrugge tutto, si va a caccia anche delle lucertole, mentre noi continuiamo a perdere del tempo; vengono spesi miliardi per il ripopolamento, ogni anno, ma basta il primo giorno di apertura della caccia perchè tutto questo sia reso inutile. Sono stati effettuati degli studi su ciò che costa liberare una coppia di starne o di lepri, e si è visto che basterebbe elevare di poco le sanzioni pecuniarie delle violazioni per porre un rimedio, sia pure limitato, a questa rovinosa situazione.

Ad ogni modo io faccio queste considerazioni non perchè mi illuda che possano portare alla conclusione della discussione e all'approvazione del disegno di legge, ma solo per puntualizzare la questione. E sono dolente di dover notare che siamo stati ancora una volta ingannati, dato che la legislatura è al termine ed il problema della caccia rimane tuttora insoluto. Giolitti amava dire che, per fa cadere un Governo, è sufficiente indurlo a presentare un disegno di legge sulla caccia; è quindi facile prevedere che, dato l'attaccamento nutrito in genere per una certa poltrona, un'iniziativa del genere non verrà mai presa, almeno finchè in Italia ci sarà qualcuno che crederà alla iettatura... E questa vuole essere ancora un'interpretazione benigna di quanto sta accadendo; ma la realtà è che il problema non si vuole risolvere per non contrastare determinati interessi.

D'altra parte e evidente che, nell'emanare una legge, non si può pretendere di accontentare al cento per cento tutti gli interessati. L'importante è compiere il possibile per risolvere una situazione, con spirito di onestà e di giustizia. Ad ogni modo, ripeto ancora una volta, è inutile insistere, poichè il disegno di legge non sarà certamente discusso.

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Spezzano ha accennato all'*iter* del disegno di legge sulla caccia , desidero anch'io aggiungere qualcosa. Il testo da noi approvato dopo lungo ed accurato esame, e dopo aver sentito anche il parere in merito dei cacciatori italiani, fu trasmesso alla Camera dove, come ha ricordato il collega Spezzano, rimase fermo. Sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale, a voi tutti nota, cominciarono a pervenire alla nostra Commissione sollecitazioni perchè si stabilisse di corrispondere alla Federazione della caccia almeno i mezzi necessari per adempiere agli obblighi che le sono imposti; obblighi di sorveglianza, di ripopolamento e così via. La Commissione, pertanto, formulo in passato il voto che il Governo prendesse immediati provvedimenti in proposito; al voto suddetto si aggiunsero quelli del Gruppo amici della caccia, e vennero rivolte sollecitazioni al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'agricoltura, nonchè a quello del tesoro.

Purtroppo tali voti non sortirono alcun effetto; ragione per cui i cacciatori delle varie provincie, attraverso numerose riunioni, inviarono ulteriori sollecitazioni alla nostra Commissione perchè fosse presentato un nuovo provvedimento, d'iniziativa parlamentare. A queste richieste risponde oggi, appunto, il disegno di legge in esame.

L'onorevole rappresentante del Governo, però, ci chiede ora un rinvio della discussione, in quanto non avrebbe avuto modo di esaminare a fondo il progetto. A parte il fatto che va osservato come, ciò nonostante, egli sia entrato nel merito del progetto stesso, sollevando numerose eccezioni di varia natura, io ritengo si possa — per ricambiare la cortesia con la quale la richiesta di rinvio ci è stata rivolta — accedere al suo desiderio, purchè il rinvio sia di brevissima durata e l'esame venga ripreso in settimana, in una seduta straordinaria; poichè non è più possibile procrastinare ancora l'attesa soluzione della questione, deludendo per l'ennesima volta le attese di circa un milione di cacciatori.

C A R E L L I . Non discuto le osservazioni dell'onorevole rappresentante del Go-

verno; osservazioni le quali indeboliscono, o per meglio dire, annullano completamente il disegno di legge di cui sono firmatario. Di una cosa sono però convinto, e cioè dell'assoluta aderenza del provvedimento al dettato costituzionale, in quanto lo Stato considera la Federazione italiana della caccia un ente di collaborazione organizzato — dopo la sentenza della Corte costituzionale — su basi volontaristiche.

L'osservazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato in questo senso non è pertanto assolutamente accettabile.

M O N N I . Desidero anzitutto osservare che la ragione addotta dal rappresentante del Governo per la sua richiesta di rinvio della discussione appare non troppo fondata: in primo luogo per il fatto che il provvedimento è composto di due soli articoli, il cui esame non richiederebbe certo troppo tempo; e, in secondo luogo, perchè i due articoli suddetti non sono altro che lo stralcio di due articoli del disegno di legge da noi approvato il 13 luglio 1960 e trasmesso alla Camera dei deputati.

La questione della caccia controllata nella zona delle Alpi — questione affrontata dall'articolo 1 del provvedimento, che tende a modificare l'articolo 67 del testo unico delle leggi sulla caccia — era già stata lungamente discussa in sede sia di Sottocommissione che di Commissione. Non vi è quindi nulla di nuovo o di trascendentale che possa autorizzare la richiesta del Governo La verità è che questo, avendo preso posizione contro la Federazione italiana dalla caccia...

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non è vero! Lei non è autorizzato...

M O N N I . ...non fa altro che cercare di rimandare qualsiasi provvedimento il quale possa interessare i cacciatori. È una situazione di fatto, che l'onorevole Sottosegretario di Stato non può negare e di cui abbiamo avuto abbondanti prove e riprove.

Io sono un uomo che parla con chiarezza, lealtà e franchezza, in qualunque occasione. Non ho quindi timore di dirle, onorevole Camangi, che lei non aveva ragione di tenere con la Federazione della caccia il contegno che ha tenuto; perchè se è vero che la Federazione ha dovuto subire una sentenza della Corte costituzionale — sentenza la quale, per altro, non la annulla, ma le vieta solo di imporre un certo tributo — è anche vero che quella sentenza non autorizza lei a far sì che la Federazione stessa venga soppiantata da altre organizzazioni che non hanno nulla che vedere con i cacciatori.

D E S A N A . Questo, veramente, non è stato detto.

M O N N I . Ma io lo dico, perchè sia chiaro il motivo per cui oggi viene chiesto il rinvio della discussione. Non esistono ragioni sostanziali che inducano il Governo ad assumere certe posizioni, ma solo l'intenzione di fare delle imposizioni. E queste imposizioni io non posso approvarle.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io respingo in modo assoluto le sue affermazioni!

M O N N I . L'articolo 1 del provvedimento riproduce l'articolo 12 del testo da noi a suo tempo unanimente approvato, con il quale la disciplina della caccia nelle zone alpine veniva affidata alla Federazione italiana dalla caccia. Noi, infatti, liberi cacciatori d'Italia, vogliamo che la Federazione sopravviva, e l'Assemblea tenutasi il 12 ed il 13 gennaio scorso in Roma, al viale Tiziano, ha dimostrato che essa non solo ha la massima vitalità, ma diverrà sempre più forte, in quanto non si è avuta una sola voce discorde. Il disegno di legge in esame ha ottenuto, in quella sede, il plauso di tutti gli intervenuti; poichè è noto che nelle zone alpine il regime attuale ha rovinato completamente il patrimonio faunistico, creando privilegi e rinnovando i sistemi austro-ungarici di favore verso alcuni signorotti locali.

Del resto è noto anche che la nostra non è una posizione di partito, poichè in Senato il Gruppo amici della caccia è composto di colleghi appartenenti ad ogni parte politica,

tutti uniti in amichevole concordia. L'affidare l'organizzazione della caccia controllata nelle Alpi alla Federazione risponde ad una reale e sentita necessità; tanto è vero che recentemente lo stesso Ministro dell'agricoltura, parlando col Presidente della Sezione provinciale della caccia di Vicenza, ha riconosciuto che si sarebbe al più presto dovuto giungere ad una regolamentazione della materia, confermando in sostanza le asserzioni già fatte al congresso di Asiago del 1960.

Mi sembra pertanto che non possano esservi difficoltà di alcun genere in merito all'articolo 1.

Quanto all'articolo 2, esso è di portata ancora meno complessa. Quando venne discusso il primitivo disegno di legge dei senatori Papalia ed altri, nel 1959 e nel 1960, il collega Spezzano espresse dei dubbi sull'opportunità di concedere il porto d'armi agli agenti della Forza pubblica; al che io osservai — e la Commissione fu d'accordo con me — che il non fare tale concessione avrebbe significato autorizzare i suddetti agenti ad andare egualmente a caccia, e senza porto d'armi, dato che per ragioni di servizio essi possono usare tutte le armi che vogliono. Oltretutto non bisogna dimenticare il principio costituzionale dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge; quindi, se gli ordinamenti interni dei vari Corpi vietano agli agenti di cacciare nei periodi in cui prestano servizio, non vedo perchè lo stesso divieto debba sussistere anche nei periodi di licenza. L'articolo 2, quindi, modificando in tal senso l'articolo 70 del testo unico delle leggi sulla caccia, tende a riparare ad una ingiustizia.

Questo è tutto ciò che prevede il disegno di legge, per esaminare il quale, secondo il rappresentante del Governo, si imporrebbe un rinvio della discussione. Io ho finito; potrei continuare ed aggiungere a quanto ho detto molte altre cose, ma ne faccio a meno e mi limito a pregare la Commissione di voler approvare il provvedimento.

D A R D A N E L L I . Io ero il relatore del disegno di legge approvato nel 1960, e fin da allora mi sono reso interprete del generale desiderio di riformare il testo unico delle leggi sulla caccia, specie per quanto concerne la tutela della selvaggina nelle zone montane e marine. Oggi, pertanto, non posso che confermare tale atteggiamento, il quale — come è già stato detto — rispecchia una concordia assoluta di sentimenti che va al di fuori di ogni divergenza politica.

Che cosa è stato fatto dal 1960 ad oggi? Voi tutti sapete come sono andate le cose, ragione per cui molto bene hanno fatto i nostri colleghi ad operare lo stralcio dal primitivo provvedimento, presentando al nostro esame i due articoli attuali, dei quali uno riguarda la tutela della fauna nelle zone alpine e l'altro la concessione dei permessi di caccia agli agenti della Forza pubblica; criterio di giustizia quest'ultimo, che ci dovrebbe trovare tutti d'accordo.

Per quanto riguarda l'articolo 1, osservo che è noto come nella zona delle Alpi il bracconaggio stia distruggendo completamente quelle specie che rappresentano l'ornamento delle nostre montagne. È di due mesi fa il massacro di quattrocento camosci, di cui tutti i giornali hanno parlato; e nella zona di Valdieri — per la costituzione della quale in Parco nazionale ho presentato, assieme all'onorevole Presidente di questa Commissione, un disegno di legge — si cerca con mille sacrifici di salvaguardare il patrimonio faunistico, senza peraltro riuscirvi, dall'insidia del bracconaggio

Ora il Governo ha fatto appello alla nostra cortesia, e noi non possiamo respingere la sua richiesta; ma che il rinvio sia di un solo giorno, poichè non si tratta di esaminare una questione tanto complessa da richiedere studi prolungati. In caso contrario l'approvazione del disegno di legge in questa legislatura sarà definitivamente preclusa, e la situazione diverrà sempre più... tragica.

Debbo dirle che è vero quanto è stato affermato, onorevole Sottosegretario di Stato. La gran massa dei cacciatori ritiene che l'Esecutivo non voglia l'approvazione del disegno di legge Papalia, e che ponga pertanto tutti gli ostacoli possibili al suo *iter*. Il Governo dimostri dunque la sua buona

volontà. Noi possiamo assicurare — a proposito delle parole di Giolitti citate dal collega Spezzano — che non intendiamo provocare la caduta del Gabinetto Fanfani costringendolo ad occuparsi della caccia... Cerchiamo solo di fare il nostro dovere per tentare di porre almeno un freno al depauperamento del nostro patrimonio faunistico; depauperamento che ci viene rimproverato non solo dai cacciatori ma da tutti coloro che si interessano alla questione della conservazione della fauna nel territorio nazionale. In caso contrario, tra qualche anno, la caccia sarà per noi solo un pio ricordo.

S I B I L L E . Io prendo la parola non come cacciatore, bensì come uomo delle Alpi; poichè è bene che anche gli uomini delle Alpi siano sentiti.

In realtà avevo avuto lo stesso pensiero che ha ispirato il collega Monni — col quale, sia pure limitatamente, sono d'accordo — ed avevo preparato un progetto di modifica degli articoli 67 e 82 del testo unico, che rispondesse al dettato costituzionale ed al desiderio di libertà di tutti i cacciatori; anche di quelli che si onorano di non appartenere alla Federazione della caccia e che quindi non debbono subire il suo potere. Mentre, però, mi accingevo a presentare il mio provvedimento ho appreso che si sarebbe discusso oggi quello dei colleghi Monni ed altri, ragione per cui ho ritenuto opportuno soprassedere alla presentazione per esaminare prima la questione con gli amici della 8ª Commissione, quasi tutti cacciatori e penso tutti appassionati difensori della situazione faunistica delle Alpi.

Non mi venga però a dire il senatore Monni che nella cerchia alpina la caccia è ancora disciplinata con i sistemi austro-ungarici vigenti al tempo del dominio austriaco nel Trentino!

Nelle Alpi occidentali e centrali, infatti — delle quali io particolarmente mi occupo — non è mai stato in vigore il metodo austro-ungarico il quale invece è stato applicato nelle zone delle alpi orientali previste dal decreto 19 luglio 1961 emesso dal Governo.

Pertanto, quel Governo che molti sostengono non voglia legiferare ha già legiferato con un decreto ministeriale al quale si sono ribellati tutti i cacciatori delle Alpi occidentali e centrali. A stento si è riusciti ad evitare che si arrivasse a conflitti veri e propri, e se sparatorie non ci sono state è vero però che le gomme di molte automobili sono state bucate! Tuttavia, ripeto, siamo riusciti ad evitare il peggio, ma nelle zone di cui parlo non vigeva il sistema austro-ungarico che, invece, il presente provvedimento continua a perpetuare nelle provincie di Bolzano, Gorizia, Trento, Udine e Trieste concedendo facoltà ai Comuni situati nella zona delle Alpi e nei territori ad essa assimilati, di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione comunale.

Ritengo, pertanto, che questo disegno di legge sia anticostituzionale e consenta privilegi che non possono essere tollerati. Appare così chiaro, del resto, il motivo per cui l'amico Fabrello è d'accordo col decreto e col progetto Monni, in quanto tutti e due i provvedimenti difendono nella sua zona la fauna, mentre noi, a casa nostra, con questo metodo non la difendiamo affatto, e questo lo posso assicurare conoscendo che cosa è avvenuto in conseguenza del decreto ministeriale 19 luglio 1961.

Quando noi, infatti, ci siamo ribellati alle sue disposizioni, la Federazione italiana della caccia ha creduto di risolvere e mettere a tacere la questione stabilendo di non intervenire nel Comune di mia residenza colpendo, invece, gli altri centri circostanti. In tal modo, forse, la Federazione pensava di mettermi a tacere, ma io non mi occupo soltanto dei problemi del mio Comune ma di quelli di tutto l'arco alpino essendo Presidente del Comitato italiano problemi degli alpigiani (C.I.P.D.A.) composto delle 19 Camere di commercio, industria ed agricoltura dell'arco alpino, per cui non ho cessato di seguire attentamente lo svolgersi della questione, e ho avuto le prove della distruzione della fauna che è stata fatta sempre sotto l'egida della Federcaccia ed aggravata dopo il decreto del 1961.

Sono pronto ad invitare tutti i cacciatori che vogliono, con quanti cani vogliono, a ve-

nire a fare una battuta nei tre comuni dell'Alta Valle Susa colpiti dalla Federazione italiana della caccia, e se costoro saranno capaci di trovare una femmina di fagiano mi lascerò colpire io stesso! Tutta la cacciagione è stata letteralmente distrutta al punto, ripeto, che non è più possibile trovare una femmina di fagiano, mentre invece è ancora possibile cacciare nei Comuni temporaneamente tutelati — ove però la Federcaccia ha già imposto un Commissario in rispetto alle revoche ministeriali dei suoi provvedimenti — che tuttavia verrebbero anch'essi invasi qualora questo progetto di legge fosse approvato nella sua attuale formulazione, o continuasse a permanere senza emendamenti il noto decreto del 1961.

Il privilegio di cui all'articolo 1 del testo in esame è inaccettabile in quanto tutti i Comuni dell'arco alpino devono essere messi nelle stesse condizioni, tesi che ha sostenuto lo stesso senatore Monni. Non è possibile, infatti, che il comune di Sauze di Cesana non venga a trovarsi nella stessa situazione di quelli delle province di Gorizia, Bolzano, Trento ed altre dove vige il sistema che il senatore Monni classifica austro-ungarico e che riconferma nel suo progetto in esame.

Passo ora ad esaminare il problema della tutela della caccia e desidero, a questo proposito, citare un episodio piuttosto significativo.

Un giorno un cacciatore, parlando con un funzionario del Ministero, si lamentava del fatto che mentre un tempo nella riserva di Domodossola — quella riserva che il senatore Tibaldi dice essere completamente esaurita — trovava selvaggina, questa, da quando la riserva è gestita dalla Sezione provinciale della Federcaccia, era talmente diminuita che non valeva neanche più la pena di pagare la quota per poter partecipare alle battute. Ebbene, sapete cosa rispose a questa osservazione quel funzionario? Che la stessa cosa sarebbe avvenuta nella valle del suo interlocutore, di modo che nessuno sarebbe più andato a disturbarlo.

Pertanto, non si tratta più di una questione di tutela della fauna alpina, ma di disturbo o non disturbo da parte dei cacciatori; mentre una saggia tutela faunistica deve costituire anche un richiamo turistico e venatorio proporzionato alle possibilità faunistiche. Credo che siate tutti d'accordo con me nel pensare che bisogna reagire di fronte a questi ragionamenti e predisporre un'effettiva azione di tutela della nostra fauna che dovrebbe competere allo Stato e non alla Federazione italiana della caccia che sino ad oggi, per lo meno nelle Valli occidentali e centrali non ha risposto alle esigenze di tutela faunistica alpina e venatoria.

Inoltre, oggi c'è l'Associazione italiana cacciatori di montagna, costituita regolarmente, che ha anch'essa diritto di tutelare il nostro patrimonio faunistico, e se tutta la materia non verrà regolata in maniera chiara ed il Parlamento non addiverrà a conclusioni soddisfacenti anche costituzionalmente, si darà luogo ad infinite cause, dopo di che la Corte costituzionale dovrà intervenire per mettere le cose a posto.

M O N N I . Non riesco a capire come mai la Sottocommissione a suo tempo nominata e poi tutti i senatori dell'8ª Commissione del Senato, dopo lunghissimo studio e dopo aver interpellato tutte le provincie, approvarono nel 1960 la legge di modifica al testo unico delle leggi sulla caccia senza dire neanche una parola di quanto va ora sostenendo il senatore Sibille.

S I B I L L E . Questo è accaduto perchè nessun rappresentante della valle fa parte del Comitato provinciale della caccia a Torino!

M O N N I . Comunque nella mia qualità di proponente del disegno di legge in esame non ho fatto altro che interpretare la volontà unanime di tutti i cacciatori dell'arco alpino.

S I B I L L E . È giusto che ci sia l'intenzione di tutelare la volontà dei cacciatori, ma bisogna nel contempo tutelare la fauna e soprattutto la libertà; questa è la causa per la quale mi sono sempre battuto e continuerò a battermi perchè non sono ammissibili privilegi e diversità di posizioni tra un Comune e l'altro dell'arco alpino.

Provate a togliere ai comuni delle province di Bolzano, Gorizia, Trento, Udine e Trie-

ste il privilegio di cui godono e poi vedrete se l'amico Fabrello sarà ancora d'accordo con i proponenti di questo disegno di legge.

Noi siamo in questa Aula per fare i legislatori e non possiamo permettere simili ingiustizie che vanno a tutto svantaggio di tanti nostri Comuni!

Posso assicurare gli onorevoli senatori che ho studiato e seguìto attentamente tutta la questione della protezione faunistica delle Alpi soprattutto e intensamente dopo il decreto del 1961; credo modestamente di conoscere la situazione delle Alpi e dei contrasti alpini coi grandi centri manovratori della Federcaccia e ritengo che uno dei punti sul quale c'è maggior contrasto tra me ed i proponenti del provvedimento sia costituito dal fatto di affidare l'organizzazione della caccia controllata agli organi provinciali della Federazione italiana della caccia che, invece, io propongo sia affidata ai Comuni in omaggio alla libertà dei poteri locali e quindi ove del caso alle libere associazioni dei cacciatori dei Comuni stessi, siano esse aderenti alla Federcaccia oppure ad altre Associazioni.

Inoltre, io propongo di modificare anche l'articolo 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, in quanto non è giusto che nel Comitato per la caccia siano presenti i rappresentanti della Federazione italiana della caccia e non anche quelli di altre associazioni, che hanno diritto di esporre le proprie opinioni e di essere adeguatamente rappresentate in regime di libertà e non di monopolio nazionalistico. I regionalisti dovrebbero essere d'accordo con me.

M O N N I . Il senatore Sibille sta proponendo una modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sulla caccia cui in questo disegno di legge non si fa alcun riferimento.

S I B I L L E . La mia proposta è di apportare una modifica all'articolo 82 mediante l'inserimento di un articolo aggiuntivo nel testo in discussione, articolo nel quale verrebbe altresì specificata la tutela della caccia che non dovrebbe essere lasciata *ad libitum* delle Associazioni, ma che dovrebbe attuarsi mediante disposizioni sulla limitazione del carniere, le giornate di caccia, il piano di tiro per la selvaggina ondulata, il ripopolamento, cui tutti dovrebbero attenersi.

Questa mia proposta è frutto di lunghe esperienze e di un attento studio sugli sviluppi delle riserve comunali dell'Alta Valle di Susa e della libera Associazione italiana cacciatori di montagna, e il senatore Monni è invitato sin da ora a venire a rendersi conto di persona nelle nostre zone di tutti questi problemi.

M O N N I . Credo che, malgrado le sue assicurazioni, il senatore Sibille si intenda poco di questioni relative alla caccia!

S I B I L L E . Sono stato cacciatore per 12 anni per far piacere a mio padre il quale ha avuto il porto d'armi per ben 50 anni ed era un magnifico cacciatore! E mentre non mi vanto di conoscere la situazione faunistica della Sardegna, pur senza la competenza del senatore Monni conosco i problemi dell'arco alpino e le sue difficoltà. Ricordo di avere spesso insistito perchè mio padre, ultra settantenne, venisse a cacciare i fagiani raggiungendo le zone in automobile, senza che egli accondiscendesse; ma quando finalmente in un periodo di sua indisposizione riuscii a convincerlo, arrivati sul posto si ebbe la ventura di abbattere subito in 3 persone 5 fagiani. Dopo aver fatto appena un centinaio di passi egli si ribellò a rientrare passando in macchina in altra zona e ci obbligò a continuare a piedi la nostra battuta perchè ci guadagnassimo la selvaggina già uccisa.

Oggi purtroppo i cacciatori non ragionano più in questa maniera e sono diventati talmente pigri, anche per le molte strade militari alpine occidentali, da non uscire neanche dalla loro automobile per tirare una fucilata. Posso dire questo con cognizione di causa avendo proprio quest'estate ascoltato due cacciatori che, discesi dalla loro automobile sulla strada turistica che giunge al Sommellier, guardando alcune marmotte dicevano: « Appena si riapre la caccia torniamo qui, tiriamo giù il vetro dello sportello e ammazziamo comodamente le marmotte ».

Purtroppo oggi si arriva a questi eccessi e pertanto, per concludere, al fine di valuta-

re con ogni attenzione i diversi aspetti di questo provvedimento, sarei del parere di rinviarne la discussione per metterci d'accordo sulla sua migliore formulazione nel rispetto delle libertà costituzionali e per la più efficiente difesa della fauna.

S P E Z Z A N O . Ritengo sia mio dovere prendere la parola per cercare di riportare la discussione nei suoi giusti termini.

Come prima cosa vorrei ricordare alla Commissione che, al massimo tra 10 giorni, il Parlamento sarà sciolto e che pertanto sarà molto difficile che questo provvedimento venga esaminato dalla Camera, specie se si tiene conto dalle difficoltà sempre incontrate dalle norme di modifica della legge sulla caccia all'altro ramo del Parlamento, cui ho già accennato nel mio precedente intervento.

Il disegno di legge presentato dal senatore Monni ed altri è stato necessario ed opportuno per richiamare l'attenzione del Governo sul problema, per denunciare all'opinione pubblica la situazione gravissima in cui versa il settore della caccia e per chiarire che il Parlamento non è più disposto a subire pressioni di nessun genere, ma ritengo che nessuno di noi si illuda che esso possa venire definitivamente varato in questo scorcio di legislatura.

Fin dal 1948 ho affrontato l'esame di questo problema di cui tante volte abbiamo parlato anche in questa Aula; ci sono state occasioni in cui sono stato favorevole alla Federazione italiana della caccia ed altre in cui le sono stato contrario, ho sostenuto il disegno di legge del senatore Papalia e quello del senatore Monni.

Oggi, però, la situazione è cambiata in seguito alla sentenza della Corte costituzionale e, pertanto, si tratta di rivedere tutto il problema della Federazione nazionale della caccia sul quale ognuno di noi ha una sua opinione. È necessario che tutta la questione venga affrontata ancora una volta e ridiscussa, ed è altresì necessario che il Governo si ricordi che il Parlamento è libero e sovrano nell'emanazione delle leggi, sulle quali il Potere esecutivo può esprimere solo un parere. Che ci siano state delle... manovre è evidente e lo sappiamo un po' tutti, ed è anche vero che tali manovre hanno uno scopo politico e di partito.

Pertanto, stando così le cose, qual'è la decisione migliore da prendere? Si potrebbe approvare il disegno di legge in esame, ma come dicevo credo che non dovremmo farci illusioni sul fatto che esso possa essere varato anche alla Camera in tempo utile. Decida la Commissione la strada migliore da seguire, tenendo naturalmente conto di tutte le osservazioni fatte.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Penso che sia giusto chiarire ancora una volta che il Senato ha la coscienza di aver fatto il suo dovere fin da quando ha cominciato ad interessarsi all'argomento; non so con esattezza quanta parte di responsabilità spetti all'Esecutivo ed alla Camera per non aver affrontato il disegno di legge approvato nel luglio del 1960 dal Senato dopo aver superato notevoli difficoltà, ma ciò che a nome dell'8ª Commissione tengo a ribadire è che il problema della caccia va risolto e che il provvedimento in esame va riconosciuto come ultimo atto della buona volontà del Senato in questo senso.

Sono d'accordo con il senatore Spezzano che sarebbe ingenuo, da parte nostra, pensare di condurre in porto il disegno di legge prima della fine della legislatura, e pertanto ritengo, in base ai nuovi elementi emersi nel corso del dibattito, che sia opportuno un rinvio della discussione per concordare nuovi emendamenti a questo testo al quale sono fondamentalmente favorevole.

Gli argomenti fattici presenti dall'onorevole Sottosegretario possono o meno essere condivisi ma, in ogni caso, bisogna avere il tempo di esaminarli.

L'8ª Commissione del Senato, ripeto, ha fatto tutto quanto era in suo potere per cercare di risolvere questa annosa questione, e la responsabilità di non averla definita spetta ad altri.

Un ultimo tentativo ci resterebbe da fare e sarebbe quello di riprendere a distanza di due, tre giorni l'esame del provvedimento previ contatti con la Commissione agricoltura della Camera che ci facessero intravedere

la possibilità di accordi circa la definitiva approvazione all'altro ramo del Parlamento del disegno di legge.

Ove questa possibilità non esistesse, ritengo che dovremmo senz'altro abbandonare per ora questa discussione in attesa di un momento più propizio.

M O N N I . Come presentatore del disegno di legge non avrei nulla in contrario ad accettare il suggerimento del collega Sibille nel senso che, laddove sia possibile, la tutela venga affidata alle Associazioni di liberi cacciatori.

S I B I L L E . Credo che se la Commissione leggesse il provvedimento da me predisposto, sarebbe unanimemente d'accordo.

P A P A L I A . Il provvedimento probabilmente non giungerà in porto in tempo utile, poichè è stato presentato troppo tardi e, d'altra parte, già troppo vaste distruzioni sono state compiute nella zona delle Alpi. Alcuni cacciatori del Piemonte, infatti, mi hanno narrato di vere carneficine di selvaggina nobile, che noi abbiamo sempre cercato di proteggere e che adesso sarà abbandonata in balia di coloro che vivono sul posto.

Certo, però, il desiderio di una vera disciplina e di un controllo più efficiente è nell'animo di tutti i cacciatori. Noi, quindi, che ci siamo sempre con tutte le nostre forze dedicati alla soluzione di tali problemi, dovremmo ancora una volta compiere il nostro dovere approvando il disegno di legge, senza preoccuparci di ciò che faranno i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Vuol dire che, alle numerose responsabilità già assunte nei riguardi dei cacciatori, essi aggiungeranno anche quelle derivanti da una mancata entrata in vigore delle norme oggi in esame.

Per quanto riguarda le osservazioni del collega Sibille, non ho nulla in contrario a che il controllo della caccia nelle zone alpine sia affidato ad organizzazioni di liberi cacciatori, là dove esse esistano. Quello che importa, in fatti, non è tanto che la Federazione della caccia abbia una forma di privativa in materia, quanto che il controllo in questione sia efficiente ed impedisca il protrarsi delle devastazioni attualmente in atto.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Debbo anzitutto esprimere, da un punto di vista strettamente personale, il mio rammarico e la mia mortificazione per il tono e per gli argomenti usati dal senatore Monni nei miei confronti. E mi dispiace che egli si sia momentaneamente assentato, poichè avrei voluto dirgli che a prescindere dai doveri della cortesia, i suoi argomenti non hanno alcun fondamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Monni non aveva certo intenzione di recarle offesa.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il senatore Monni non aveva ascoltato le dichiarazioni da me fatte al momento della richiesta di rinvio. Io avevo detto che il disegno di legge era pervenuto al Ministero solo ieri, e che mi rivolgevo alla cortesia della Commissione perchè ci fosse concesso il tempo di esaminarlo attentamente. Ora il senatore Monni, dopo aver risposto a ciò che non ha ascoltato, ha lasciato l'Aula, ragione per cui non ascolterà neppure ciò che ho il diritto di replicare! Io, comunque, devo rendere conto alla Commissione, e non a lui, del mio operato; e la Commissione giudicherà.

Dovrò, in sostanza, ripetere quanto ho già detto. Ma, prima ancora di tornare in argomento, debbo respingere nella maniera più assoluta l'insinuazione secondo la quale il mio atteggiamento, come responsabile al Ministero della materia in esame, sarebbe ispirato da ragioni di parte, o di non so quale altro tipo. Ognuno ha il diritto di pensare ciò che vuole, e di rispettare o meno il suo prossimo. Ma esiste anche il diritto di respingere le affermazioni offensive per la propria reputazione; e mi sia pure consentito di dichiarare che, in diciassette anni di vita parlamentare, credo di avere acquisito il diritto ad una stima che, con mio grande conforto, trovo largamente espressa sia in questo che nell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Monni ha asserito che io avrei assunto un atteggiamento di ostilità preconcetta nei confronti della Federazione italia-

na della caccia, per ragioni di partito o per tutelare altre associazioni. Questa affermazione devo respingerla non solo in linea di principio, ma anche in linea di fatto, in quanto proprio qualche giorno fa ho avuto un lungo colloquio con il Vice Presidente della Federazione, il quale, essendo il Presidente indisposto, ne svolge attualmente le funzioni. Con lui abbiamo esaminato il problema nel suo complesso e fatta una larga ricognizione di tutti gli inconvenienti presentati dall'attuale situazione del settore della caccia; quindi mi sembra evidente l'infondatezza dell'accusa che mi è stata rivolta.

Ad ogni modo, come dicevo, desidero ripetere le dichiarazioni fatte in principio di seduta, perchè è bene che tutto sia chiaro e preciso.

Avevo fatto presente alla Commissione — e mi sembra che questa sia stata anche una manifestazione di responsabilità — che, non avendo avuto il tempo di esaminare a fondo il provvedimento, come sono abituato a fare, ma avendo avuto però il tempo necessario per individuare alcuni punti bisognosi di approfondimento, ritenevo opportuno un rinvio della discussione. E avevo fatto appunto riferimento alle divergenze esistenti in materia nell'ambito dello stesso Senato — divergenze di cui abbiamo avuto una testimonianza anche nell'odierno intervento del senatore Sibille — nonchè al problema dei rapporti tra i due rami del Parlamento; problema che ho il dovere di sottoporvi, pur senza entrare nel merito.

Alla Camera è formalmente ancora in corso d'esame — anche se da parte di qualcuno si ritiene, con un certo fondamento, che non si giungerà mai alla sua conclusione — il disegno di legge approvato in questa sede nel luglio del 1960, concernente la stessa materia. Ora, lasciando da parte la modifica all'articolo 70 del testo unico, sulla quale non nascerebbero questioni, vi è la modifica all'articolo 67, che è già stata approvata. Può infatti apparire quanto meno strano che il Senato, avendo già approvato una determinata norma ed avendola inviata alla Camera, dove essa ha parimenti ottenuto l'approvazione, presenti oggi un altro testo relativo allo stesso argomento.

P R E S I D E N T E . L'onorevole Monni ha presentato il progetto di legge in discussione proprio per il fatto che la modifica all'articolo 67 del testo unico è già stata approvata anche dalla Camera, dove però il disegno di legge del 1960 non ha ancora ottenuto l'approvazione nel suo complesso e non ha pertanto acquistato efficacia normativa.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io ho sottoposto doverosamente alla Commissione il mio scrupolo, in quanto essa si accinge a dare all'articolo 67 del testo unico una formulazione diversa da quella già approvata col provvedimento di modifica del 1960. Il senatore Monni ha affermato che l'articolo 1 del provvedimento in esame non sarebbe che uno stralcio da quello suddetto. Ora questo, perlomeno ad un primo superficiale esame, appare inesatto. L'articolo del disegno di legge originario e quello oggi in esame saranno diversi solo nella forma, o lo saranno invece anche nella sostanza? Mi sembra che anche questo debba essere un elemento da accertare.

Avevo poi sottoposto all'attenzione della Commissione un problema di natura costituzionale, che mi sembra non sia da sottacere o da sottovalutare; ed avevo inoltre ricordato che la recente costituzione della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, con competenza primaria in materia di caccia, rende quanto meno inopportuno, da parte del Parlamento, un immediato legiferare in argomento.

Ho anche fatto presente alla Commissione che un altro motivo che si oppone all'approvazione di questo provvedimento è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale. So che circa questo argomento ci sono pareri contrastanti e non farò ora una discussione su questo punto, ma la mia opinione è che il principio stabilito dalla Corte costituzionale, che cioè non sia concepibile l'unicità di associazione nel nostro regime repubblicano e democratico, sia da accettarsi.

Tutti questi argomenti, onorevoli senatori, mi sono sembrati, per la loro natura, degni di seria considerazione, e per questo motivo

li ho sottoposti alla vostra attenzione. Se, tuttavia, voi riterrete di poter sorvolare su tutti questi problemi siete liberissimi di farlo, perchè la Commissione è sovrana nelle sue decisioni, ma io avevo il dovere di fare certe osservazioni.

Per quel che personalmente mi riguarda desidero ribadire ancora una volta che resto e resterò sempre fedele — e del resto non la penserei come la penso se così non fosse — ai principi sacrosanti della Costituzione e ripeto che non ho e non ho mai avuto alcuna prevenzione nei confronti di nessun settore od associazione tanto più che, non essendo io un cacciatore, non sono soggetto a quella deformazione mentale inevitabile che questa qualifica comporta.

Sono sempre stato pronto ad ascoltare i suggerimenti e ad apprezzare la collaborazione di quanti vogliono aiutarmi in questo mio difficile compito, ma l'unico consiglio che non seguirò mai sarà quello che volesse indurmi a compiere qualcosa di contrario ai princìpi della Costituzione, nei quali credo.

C A R E L L I . Desidererei dall'onorevole Sottosegretario un chiarimento per sapere se, nell'evenutalità che si continuasse la discussione di questo provvedimento, il Governo ne richiederebbe — come è nei suoi diritti — la rimessione in Aula.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* In questo momento non sono in grado di rispondere a questa domanda perchè, naturalmente, questa decisione non spetta a me ma al Ministro dell'agricoltura.

In considerazione dello stato dei fatti, tuttavia, penso di poter dire che il Governo non ricorrerebbe a questo mezzo, pur avendone la facoltà ed il diritto, in quanto fa affidamento sul senso di responsabilità della Commissione.

Desidero ancora aggiungere, per mia e vostra tranquillità, che io personalmente e gli uffici del mio Ministero ci siamo occupati di tutti questi problemi in questi ultimi tempi certamente non facili per la caccia dopo la sentenza della Corte costituzionale e la drastica posizione assunta dalla Federazione nazionale, la quale ora sta, tuttavia, mutando il suo atteggiamento.

Il risultato dei nostri studi su questo problema è stato la formulazione di un nuovo testo unico sulla caccia, che potrà essere naturalmente ritoccato, nel quale ci siamo fatti un dovere di trasferire quasi totalmente il frutto delle discussioni e decisioni che l'8ª Commissione del Senato ha condensato nei disegni di legge presentati in questa materia.

Ritengo, pertanto, che non si possa addebitare al Ministero dell'agricoltura nessuna colpa perchè esso, in una situazione difficile come quella creatasi in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale, ha fronteggiato tutti gli inconvenienti che sono sorti con apprezzabili risultati se è vero, come è vero, che i prefetti di tutte le provincie hanno riferito che l'esercizio della caccia in questa stagione si è svolto nella consueta normalità di tutti gli anni.

Il Ministero dell'agricoltura si è preoccupato della urgente necessità di rivedere tutta la legislazione in questa materia alla stregua dei princìpi affermati dalla Corte costituzionale e delle osservazioni emerse dalle precedenti discussioni ed ha predisposto, ripeto, un nuovo testo unico sulla caccia che avrebbe già presentato al Parlamento se esso non stesse per essere sciolto, e che, in ogni caso, presenterà nella nuova legislatura.

Questa è un'altra delle ragioni per le quali mi permetto di chiedere alla Commissione di non voler pregiudicare, con l'approvazione di questo provvedimento, tutto il problema della caccia che troverà soluzione al più presto nella maniera più organica e soddisfacente per tutti.

P R E S I D E N T E . Per permettere alla Commissione di acquisire altri elementi circa il provvedimento in esame, se non si fanno osservazioni, il seguito della sua discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell Ufficio delle Commissioni parlamentari